

**[DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE 26 MAGGIO 1993, N. 8/L**

**Regolamento di esecuzione dell'articolo 8
della l.r. 28 febbraio 1993, n. 3, recante
"Istituzione dell'assicurazione regionale volontaria per
la pensione alle persone casalinghe"]^{1 2}**

[Art. 1 (Determinazione della rendita vitalizia mensile)

1. La rendita vitalizia mensile è determinata moltiplicando la retribuzione pensionabile settimanale per il numero di settimane di anzianità contributiva, computate in numero di 52 per anno, e per il coefficiente 0,0015384.]³

[Art. 2 (Determinazione della retribuzione pensionabile settimanale)

1. Ai fini di cui all'art. 1, la retribuzione pensionabile settimanale è determinata dividendo il contributo settimanale per il coefficiente 0,074751.]⁴

¹ In B.U. 13 luglio 1993, n. 32.

² Regolamento implicitamente abrogato in seguito alla modifica apportata alla l.r. 28 febbraio 1993, n. 3, dalla l.r. 19 luglio 1998, n. 6.

³ Vedi nota n. 2.

⁴ Vedi nota n. 2

2. Il contributo settimanale è calcolato dividendo l'importo previsto all'art. 5 della L.R. 28 febbraio 1993, n. 3, per il numero di settimane nell'anno.]

